

N. 01167/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01960/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2016, proposto da:

Srl **Caturano** Autotrasporti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso Renato Pedicini in Roma, Via F. D'Ovidio, 83;

*contro*

Prefetto di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 00040/2016, resa tra le parti, concernente diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "white list" al decreto Prefetto Caseta 15.7.2015 n.40230.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Caserta e di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ricciardelli e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Visto che la soc. **Caturano** Autotrasporti è stata destinataria della interdittiva del 3.12.2012, annullata dal TAR Campania con sentenza n5086/2013 e che l'appello proposto dal Ministero dell'interno è stato dichiarato inammissibile per difetto di notifica con sentenza di questo Consiglio n.2035/2015;

Rilevato, peraltro, che tale sentenza faceva rinvio ad una precedente pronuncia di questo stesso TAR Campania n.1901/2013 poi riformata da questo Consiglio con sentenza 5.6.2014 n3208, che ha riconosciuto la sussistenza di stabili rapporti tra la famiglia **Caturano** ed alcuni esponenti della criminalità organizzata egemone nell'area di Casal di Principe

Ritenuto, pertanto, che, in presenza di una precedente pronuncia passata in giudicato circa la sussistenza di rischio di condizionamento dell'impresa in questione da parte della criminalità organizzata, dall'appello non sono emersi elementi che inducano a discostarsi dall'iter logico compiuto in sede cautelare nell'ordinanza appellata;

Considerato, peraltro, che la gravità degli effetti del diniego di iscrizione nell'elenco provinciale fornitori e prestatori servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ( legge n.190/2012) comporta la necessità che il TAR disponga la sollecita fissazione della udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1960/2016), raccomandando, comunque, al TAR di fissare sollecitamente la trattazione della causa nel merito.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•